



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2022 E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI

Deliberazione n. 8 del 21 aprile 2023





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NELL'ANNO 2022 E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI**

Relatore: Referendario Dr. Davide Floridia

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

Dr.ssa Denise PROMENT

Dr.ssa Federica CHOUQUER



Deliberazione n. 8/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 1

composta dai magistrati:

Franco Massi presidente

Sara Bordet consigliere

Fabrizio Gentile consigliere

Davide Floridia referendario relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 21 aprile 2023;

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo"*

della Corte dei conti"), che ha istituito la Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ("*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche, ai sensi del quale annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 2 febbraio 2023, n. 1 con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2023;

visto il decreto del Presidente della Sezione 2 febbraio 2023, n. 1 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto 2 febbraio 2023, n. 6, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2022, nonché sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri al Referendario dott. Davide Floridia;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020*";

vista l'ordinanza 20 aprile 2023, n. 9, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza, anche in collegamento da remoto (videoconferenza);

visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

udito il relatore, referendario dott. Davide Floridia;

DELIBERA

di approvare la *"Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2022 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"* che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023.

Il relatore

(Davide Floridia)

Il presidente

(Franco Massi)

Depositata in data corrispondente a quella
di sottoscrizione del funzionario

Il funzionario

(Debora Marina Marra)

INDICE

Premessa	8
1 Il quadro normativo nazionale.....	10
1.1 Costituzione	10
1.2 Legislazione ordinaria.....	11
1.2.1 morfologia degli oneri	12
1.2.2 tipologia delle coperture finanziarie	12
1.2.3 relazione tecnica	15
1.2.4 quantificazione degli oneri e compensazione delle eccedenze	17
1.3 I controlli sulle coperture delle leggi di spesa attribuiti alla Corte dei conti.	20
2 La normativa regionale	23
3 Quadro generale.....	31
4 Istruttorie e contraddittorio	35
5 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	36
6 Analisi delle leggi di spesa approvate nel corso del 2022.....	40
6.1 Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1	40
6.2 Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2.....	41
6.3 Legge regionale 27 maggio 2022, n. 6.....	43
6.4 Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8.....	44
6.5 Legge regionale 30 maggio 2022, n. 10.....	46
6.6 Legge regionale 14 giugno 2022, n. 12	47
6.7 Legge regionale 23 giugno 2022, n. 14	48
6.8 Legge regionale 23 giugno 2022, n. 15	49
6.9 Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.....	50
6.10 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18.....	51
6.11 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19.....	53
6.12 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.....	54
6.13 Legge regionale 23 settembre 2022, n. 21.....	55
6.14 Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22	56
6.15 Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23	57
6.16 Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24	59
6.17 Legge regionale 7 novembre 2022, n. 25	60
6.18 Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30	61
6.19 Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31	63

6.20 Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32	64
6.21 Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33	65
7 Considerazioni conclusive.....	67

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Leggi regionali che comportano oneri, approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.....	32
Tabella 2 - Tipologia e importi dei debiti fuori bilancio	38
Tabella 3 - Prospetto dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi sei anni	38
Tabella 4 - Onere complessivo e copertura legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1.....	41
Tabella 5 - Onere complessivo e copertura legge regionale 8 aprile 2022, n. 2	42
Tabella 6 - – Oneri e coperture legge regionale 27 maggio 2022, n. 6.....	44
Tabella 7 - Onere complessivo e copertura legge regionale 30 maggio 2022, n. 8	45
Tabella 8 - Oneri e coperture legge regionale 30 maggio 2022, n. 10.....	47
Tabella 9 - Oneri e coperture legge regionale 14 giugno 2022, n. 12	48
Tabella 10 - Oneri e coperture legge regionale 23 giugno 2022, n. 14	48
Tabella 11 - Oneri e coperture legge regionale 23 giugno 2022, n. 15.....	49
Tabella 12 - Oneri e coperture legge regionale 20 luglio 2022, n. 17	51
Tabella 13 - Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 18	52
Grafico 1 - Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 18	53
Tabella 14 - Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 19	53
Tabella 15 - Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 20	55
Tabella 16 - Oneri e coperture legge regionale 23 settembre 2022, n. 21	56
Tabella 17 - Oneri e coperture legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22.....	57
Tabella 18 - Oneri e coperture legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23.....	58
Tabella 19 - Oneri e coperture legge regionale 7 novembre 2022, n. 24	59
Tabella 20 - Oneri e coperture legge regionale 7 novembre 2022, n. 25	60
Tabella 21 - Debiti fuori bilancio – legge regionale 7 novembre 2022, n. 25	61
Tabella 22 - Oneri e coperture legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30.....	62
Tabella 23 - Oneri e coperture legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31	64

Tabella 24 - Oneri e coperture legge regionale 21 dicembre 2022, n. 3265

Tabella 25 -Previsioni di entrata e di spesa legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33.....66

PREMESSA

Con la presente relazione la Sezione, in attuazione del D.lgs. n. 179/2010¹ e ai sensi del d.l. n. 174/2012², riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi adottate dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvate nell'anno 2022.

La relazione è inserita nel programma di attività della Sezione³ per l'anno 2023 analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti; è redatta in base alle disposizioni di cui al decreto-legge sopra citato, che prevede, tra l'altro, che la relazione sia trasmessa al Consiglio regionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze⁴.

Il lavoro si articola in due parti. La prima ripercorre il contesto normativo e giurisprudenziale nell'ambito del quale si pone il controllo esercitato dalla Corte, dando conto degli aggiornamenti intervenuti rispetto alla precedente relazione. La seconda analizza i singoli provvedimenti legislativi di spesa emanati dalla Regione nel corso del periodo oggetto di esame sotto i profili dell'individuazione della morfologia degli oneri finanziari a essi sottesi e della relativa quantificazione, nonché dell'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura e delle corrispondenti modalità.

In linea con quanto intrapreso nella precedente relazione⁵, in questa sede non si procede all'esame delle leggi che costituiscono la c.d. manovra finanziaria regionale (legge di stabilità, legge di approvazione del bilancio di previsione triennale, leggi di variazione e assestamento del bilancio) e della legge che approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, in quanto oggetto di specifiche indagini previste nel programma di attività della Sezione. Nella rassegna delle singole leggi regionali esaminate vengono pertanto indicate quelle oggetto di altre relazioni o referti della Sezione, di cui tuttavia, ove possibile, viene data una descrizione sintetica.

¹ D. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti").

² D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 e come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116/2014.

³ Approvato con deliberazione n. 1/2023/SEZAUT/ del 2 febbraio 2023.

⁴ D. L. n. 174/2012, cit., art. 1, co. 8.

⁵ Si veda la Premessa della deliberazione n. 22 del 31 agosto 2022.

PARTE PRIMA

IL CONTESTO ORDINAMENTALE

1 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Il quadro ordinamentale in materia, puntuamente descritto nelle precedenti relazioni, a cui si rinvia per approfondimenti, viene ripercorso sinteticamente in questa sede dando conto degli aggiornamenti intervenuti nel periodo di riferimento della presente relazione.

1.1 Costituzione

Il principio della copertura finanziaria delle leggi che prevedono oneri trova fondamento nell'art. 81 terzo comma della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1⁶ e costituisce un corollario del principio dell'equilibrio del bilancio, enunciato nel primo comma del medesimo articolo. Esso stabilisce che ogni disposizione normativa che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte.

L'obbligo di copertura finanziaria delle leggi rappresenta un preciso vincolo per il legislatore, poiché comporta la necessità di verificare che ogni legge di spesa sia supportata da risorse finanziarie adeguate e disponibili. Esso opera per ogni nuova legge e si traduce nel dovere di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, i mezzi finanziari per fronteggiare gli oneri che ne derivano.

La regola della copertura finanziaria si configura, in tale ottica, come un presidio a tutela dei saldi di finanza pubblica e a garanzia della coerenza delle leggi approvate in corso di esercizio con gli strumenti finanziari che definiscono l'orizzonte programmatico pluriennale.

Il rispetto del vincolo costituzionale implica che l'onere derivante dalle norme introdotte nell'ordinamento – inteso sia come incremento di spesa sia come riduzione di entrate – venga correttamente quantificato affinché possano essere individuati i mezzi finanziari idonei a compensare gli effetti che le norme medesime sono suscettibili di determinare sui bilanci pubblici. Tra oneri e mezzi finanziari si instaura così un necessario rapporto di coerenza, che deve essere accertato, oltre che sul piano quantitativo, anche sul piano temporale, per assicurare la sincronia tra il determinarsi degli effetti finanziari onerosi e l'acquisizione delle relative risorse.

⁶ L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”).

Più specificamente, sulla base della più recente prassi applicativa della regola costituzionale, gli oneri ed i relativi mezzi di copertura devono essere oggetto di contestuale considerazione non solo nel momento della elaborazione ed approvazione delle nuove norme (tenendo conto del divieto generale di compensare maggiori oneri di parte corrente con risorse di conto capitale) ma anche con riferimento a ciascun esercizio finanziario interessato dall’incidenza degli oneri e, in linea di principio, per un periodo corrispondente alla durata degli oneri medesimi.

Il principio della copertura finanziaria delle leggi che importano oneri è stato a più riprese oggetto di analisi da parte della giurisprudenza costituzionale.

Rinviamo per gli approfondimenti su tale tematica alle precedenti relazioni di questa Sezione⁷, giova qui richiamare, *ex plurimis*, le sentenze della Corte Costituzionale 7 maggio 2012, n. 115; 9 luglio 2012, n. 192; 14 febbraio 2013, n. 18; 15 febbraio 2013, n. 26; 20 luglio 2016, n. 183.

1.2 Legislazione ordinaria

A livello di legislazione ordinaria, il riferimento normativo è costituito dalla Legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009 e ss.mm.ii., da qui in poi “Legge”), che riserva il titolo V, artt. 17, 18 e 19, alla “copertura finanziaria delle leggi”.

In particolare, l’art. 17 della Legge – che esplicitamente attua il principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa sancito dall’art. 81, quarto comma, Cost. – individua le tecniche di copertura ammissibili.

Il successivo art. 19, secondo comma, richiamando nuovamente il disposto dell’art. 81 quarto comma Cost., dispone l’applicazione del principio della copertura finanziaria anche alle leggi che prevedono oneri, adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, attraverso l’uso delle medesime tecniche di copertura stabilite per le leggi dello Stato, in quanto applicabili.⁸

⁷ Si veda, in particolare, la deliberazione 22 dicembre 2016, n. 5 (relativa all’anno 2015), cap.I, par. 2.1.

⁸ Art. 19 (*Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico*) comma secondo: Ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 17.

Di seguito vengono illustrate le disposizioni della Legge di contabilità e finanza pubblica direttamente applicabili alle leggi regionali di spesa.

1.2.1 morfologia degli oneri

Nell'ambito delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri, l'art. 17 primo comma della L. 196/2009 distingue tra leggi che indicano espressamente la spesa autorizzata e leggi che individuano le previsioni di spesa.

Nel primo caso, la spesa autorizzata, riportata puntualmente per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, funge da limite massimo (tetto) di spesa.

Nel secondo caso, la spesa, determinata per importi tendenzialmente presunti e dunque suscettibili di variazioni anche in aumento, richiede strumenti in grado di rimodulare le variazioni in aumento rispetto alle previsioni normative.

Tale distinzione si pone alla base della disciplina contabile, che accanto all'individuazione delle tipologie di copertura finanziaria e alle tecniche di quantificazione degli oneri, prevede, per le leggi che contengono previsioni di spesa, strumenti idonei a compensare le eccedenze.

1.2.2 tipologia delle coperture finanziarie

In base a quanto stabilito sempre dall'art. 17 comma primo della Legge, la copertura finanziaria delle disposizioni che comportano nuovi o maggiori oneri è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio compreso nel bilancio pluriennale, salve le preclusioni espressamente indicate;
- a-bis) modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa, dalle quali derivino risparmi di spesa;
- b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con esclusione della copertura degli oneri di parte corrente mediante utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Il comma 1 bis dell’art. 17, introdotto dalla l. 7 aprile 2011, n. 39, in conformità all’adozione nell’ordinamento europeo di più rigorose regole in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, dispone che le maggiori entrate derivanti da variazioni a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi oneri, ma devono essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Significative innovazioni alla disciplina delle metodologie di copertura delle leggi di spesa vengono apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. Da un lato, alle tre modalità di copertura tassativamente ammesse dal testo iniziale dell’art. 17 comma primo (lettere a), b) e c)), viene aggiunta una nuova forma di copertura (la su citata lett. a-bis), costituita dalla modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi.

Dall’altro, viene soppressa la clausola di salvaguardia e prevista contestualmente una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa⁹.

Come già rappresentato dalla Sezione¹⁰, le modalità di copertura di cui alla lett. a) e b), a cui va aggiunta anche quella di cui alla lett. a-bis) successivamente introdotta, appartengono alla categoria dei “mezzi interni”, in quanto non attuano la copertura con nuove risorse, bensì con l’impiego di quelle già iscritte in bilancio, mentre l’ultima appartiene a quella dei “mezzi esterni”, in quanto prevede l’individuazione di nuove risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla prima di tali modalità di copertura, occorre precisare che nei fondi speciali vengono iscritte le risorse determinate di anno in anno dalla legge di bilancio e destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel triennio coperto dal bilancio pluriennale.

La disciplina contabile si riferisce, con riguardo alla dimensione regionale, ai provvedimenti legislativi correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). È espressamente vietato sia l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi, per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

⁹ Si veda il paragrafo Quantificazione degli oneri e compensazione delle eccedenze, infra.

¹⁰ V. Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione 5 maggio 2015, n. 7, Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno 2014, Premessa, maggio 2015.

La lettera a-bis), introdotta con la novella apportata dalla legge n. 163/2016, prevede una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Tale procedura si concreta in un articolato sistema di interventi per il livello statale, che consente, ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, di ricorrere alla modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa.

La nuova procedura ha comportato la soppressione del precedente sistema di compensazione, incentrato sulle clausole di salvaguardia.

La modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, prevista dalla lettera b), è sostanzialmente volta a realizzare una riallocazione delle risorse, sottraendo disponibilità finanziarie da finalità di spesa che si ritiene (in tutto o in parte) non meritevoli di essere ulteriormente perseguiti, in favore di nuovi interventi da realizzare.

Quanto alla modalità di copertura di cui alla lett. c), si evidenzia come la copertura finanziaria offerta dalle innovazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate richieda l'adozione di interventi normativi volti a introdurre nuovi meccanismi o regimi tributari, oppure a provvedere all'inasprimento di quelli esistenti, con la finalità di assicurare la realizzazione di entrate ulteriori rispetto a quelle previste in base alla normativa vigente.

Sussiste inoltre un generale divieto di utilizzare, per la copertura finanziaria, le risorse destinate a specifici impieghi, che derivano dalle scelte che la legge rimette ai contribuenti (come, ad es., la quota dell'otto per mille e la quota del cinque per mille dell'Irpef, attribuite alla diretta gestione statale¹¹).

Per quanto concerne le norme che si presentano sprovviste di risorse finanziarie (è il caso, ad esempio, delle disposizioni che incidono marginalmente sull'organizzazione e sugli adempimenti delle pubbliche amministrazioni) il modello normativo tende ad impedire che possano determinare nel corso della loro applicazione oneri non coperti.

Ciò ha richiesto l'introduzione delle cc.dd. clausole "di non onerosità" (dette anche "di neutralità", o "di invarianza"), in relazione alle quali si stabilisce che dall'attuazione di una disposizione normativa non derivino conseguenze finanziarie di alcun genere.

In generale, infatti, le proposte normative di tale natura non comportano oneri diretti e, in quanto tali, non sono corredate di disposizioni finanziarie e di copertura. Tuttavia, dalla loro

¹¹ Art. 17 L.196/2009, comma 1.1.

applicazione potrebbero discendere oneri indiretti per diversi fattori quali, ad esempio, i costi organizzativi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per l'adeguamento alla normativa proposta. In queste fattispecie l'apposizione della clausola di neutralità è finalizzata ad assicurare che la nuova normativa non comporti oneri di alcun tipo, con invarianza di risorse. La giurisprudenza contabile ha puntualizzato come la relazione tecnica sia richiesta anche qualora nel provvedimento legislativo sia inserita la clausola di invarianza o neutralità finanziaria, *"in quanto il comma 6-bis del suddetto art. 17¹² impone, anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione"*¹³.

1.2.3 relazione tecnica

Il procedimento di copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri è essenzialmente incentrato sulla relazione tecnica, ossia sul documento giuridico-contabile che illustra la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione legislativa e le relative coperture e, più in generale, l'impatto sulla finanza pubblica delle normative in via di approvazione.

L'art. 17, l. n. 196/2009 ha modificato la previgente disciplina in materia, definendo in modo puntuale i presupposti, le modalità, i termini e il contenuto della relazione tecnica.

Viene individuato un contenuto necessario, valevole per qualsiasi legge che comporti nuovi o maggiori oneri, costituito dai dati e dai metodi utilizzati per la quantificazione, dalle loro fonti e da ogni altro elemento utile per consentirne la verifica tecnica nelle sedi opportune.

Tale contenuto necessario risponde all'esigenza di rendere possibile, nell'ambito dell'iter legislativo, la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione dei dati e delle ipotesi sui quali esso si fonda ad un vaglio di coerenza e di attendibilità.

¹² Art. 17 L. 196/2009, comma 6-bis Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

¹³ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8 del 1° giugno 2021, "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali".

Il legislatore ha tuttavia optato per un modello flessibile, che prefigura, accanto ad una comune struttura di base, contenuti differenziati in ragione della natura e delle finalità delle norme che importino oneri.

Le relazioni tecniche presentate a corredo di norme che comportino conseguenze finanziarie devono infatti specificare, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti (art. 17 comma terzo).

Con la l. n. 163/2016 è stato rafforzato il contenuto obbligatorio delle relazioni tecniche, a supporto delle disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria.

Secondo tali disposizioni, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione (art. 17 comma 6-bis). In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato leggi che prevedono una clausola di invarianza ma, al contempo, introducono contraddittoriamente nuovi oneri a carico dell'amministrazione. In particolare, allorché siano stati disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che nella legge sia data alcuna spiegazione in merito alle relative spese e alla loro copertura, la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi costituisce - è stato giustamente affermato - *"una mera clausola di stile, priva di sostanza"*¹⁴.

La norma stabilisce infine prescrizioni dettagliate per la redazione della relazione tecnica concernente disposizioni in materia pensionistica e di pubblico impiego, tra cui l'obbligo di una proiezione degli effetti finanziari delle singole disposizioni su un orizzonte temporale almeno decennale (art. 17 comma settimo).

Per quanto riguarda in particolare le leggi regionali che prevedano spese a carattere continuativo e a carattere pluriennale, viene in rilievo l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come inserito dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

¹⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2013.

La disposizione legislativa – analogamente a quanto previsto dalla l. n. 196/2009 per la contabilità statale – stabilisce che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, devono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; inoltre, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale devono indicare l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. In ogni caso, la legge di stabilità regionale può rimodulare annualmente le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Al riguardo, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e contabile, “*gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria*” (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021) e “*La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa*” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021, citata).

1.2.4 quantificazione degli oneri e compensazione delle eccedenze

Nell'ambito della quantificazione degli oneri, la spesa indicata dalla norma - per ciascun esercizio finanziario e per ciascun intervento - può essere qualificata come A) limite massimo di spesa (o “tetto di spesa”), o come B) previsione di spesa¹⁵.

Per ciascuna di tali tipologie il legislatore ha individuato meccanismi volti a conservare nel tempo la coerenza tra onere e copertura finanziaria, al fine di evitare andamenti non previsti della spesa.

¹⁵ La distinzione fra le due categorie di oneri è stata introdotta per la prima volta dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito con l. 31 ottobre 2002, con formulazione del tutto analoga a quella vigente. Nelle disposizioni finanziarie che corredano leggi onerose è invalso l'uso, ormai consolidato, di indicare i limiti massimi di spesa con diciture quali: “*all'onere ... pari a ... si provvede mediante...*”, e di indicare invece le previsioni di spesa con diciture quali: “*all'onere ... valutato in ... si provvede mediante...*”.

A) Per le norme configurate come limiti di spesa è previsto (art. 17, commi 10 e 11, legge n. 196/2009) che esse esplichino effetti nei termini della spesa autorizzata e che perdano efficacia in caso di accertato superamento delle risorse disponibili. Sono quindi stabilite procedure che, con notevole grado di automaticità¹⁶, consentono, in tale ipotesi, la disapplicazione in via amministrativa delle norme medesime.

I limiti di spesa, in quanto tali, non possono dunque determinare rischi di un onere eccedente la copertura predisposta.

In sede di analisi delle quantificazioni occorre comunque verificare se il limite della spesa autorizzata a carico dei bilanci pubblici, sia per singolo esercizio finanziario che complessivamente considerato, sia stato definito sulla base di una corretta identificazione dei costi connessi alla realizzazione dei singoli interventi, cui sono preordinate le risorse stanziate dalle norme; ciò al fine di evitare che la disposizione di spesa adottata renda poi indispensabili successive integrazioni o rifinanziamenti per il completamento degli interventi. Occorre inoltre accettare che l'onere configurato come limite di spesa riguardi effettivamente prestazioni non riconducibili a diritti o a posizioni tutelate con carattere di assolutezza dall'ordinamento, rispetto alle quali i meccanismi automatici di caducazione degli effetti della norma in caso di superamento della copertura inizialmente prevista potrebbero non costituire un efficace presidio per evitare scostamenti, con conseguenti effetti sul *deficit*.

B) Per le norme formulate in termini di previsioni di spesa, qualora gli oneri effettivi risultino superiori a quelli previsti dalla norma, non risulta normalmente praticabile la soluzione del blocco dell'efficacia delle disposizioni. Si pone, pertanto, l'esigenza di predisporre specifiche procedure volte a fronteggiare il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, ossia a compensare il superamento degli stanziamenti, a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Per effetto delle modifiche introdotte con la legge n. 163/2016, il sistema di compensazione delle eccedenze è stato radicalmente innovato, sostituendo il meccanismo delle clausole "di salvaguardia", precedentemente previste per porre rimedio in caso di scostamenti nelle

¹⁶ Con dicitura diffusa la spesa sottoposta a limite viene anche indicata – talvolta – come "autorizzazione di spesa": tuttavia non solo i limiti di spesa ma anche gli oneri qualificati come previsioni di spesa sono "autorizzati" da una norma primaria. La dicitura di "spesa autorizzata" può dunque talvolta, se il contesto non chiarisce, risultare equivoca.

previsioni di spesa, con un articolato sistema di compensazioni costituito dall'adozione di provvedimenti in via legislativa e amministrativa.¹⁷

Nel sistema previgente¹⁸, la clausola di salvaguardia doveva assicurare la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria e doveva essere suscettibile di diretta attivazione, sulla base di meccanismi prefigurati nelle clausole stesse. In quest'ottica, le clausole dovevano indicare le misure di riduzione delle spese o di aumento delle entrate da attuare nel caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, restando in ogni caso escluso il ricorso ai fondi di riserva. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro competente in relazione alla materia trattata, avrebbe adottato le misure indicate dalla clausola e avrebbe riferito alle Camere con apposita relazione circa le cause degli scostamenti.

Peraltro, nella prassi applicativa il sistema delle clausole di salvaguardia ha fatto emergere significative criticità, ad esempio nei casi in cui il rinvio ad un successivo provvedimento amministrativo veniva stabilito da decreti legislativi attuativi di deleghe che non prevedevano tra i propri principi e criteri direttivi la possibilità di un simile rinvio. Altri problemi si sono presentati in relazione alle clausole di salvaguardia che individuano, come forma di compensazione finanziaria, stanziamenti rimodulabili risultanti da taluni programmi di spesa: esse, infatti, appaiono non del tutto coerenti con la programmazione di bilancio, posto che l'ammontare degli stanziamenti utilizzati è definito all'inizio dell'esercizio senza tenere conto della funzione di salvaguardia assegnata agli stanziamenti medesimi dalle nuove iniziative legislative approvate in corso d'anno.

Proprio allo scopo di superare le difficoltà applicative incontrate nella prassi, con la l. n. 163/2016 la disciplina della compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa è stata completamente rivista.

La nuova disciplina prevede un meccanismo di generale ed immediata applicabilità, incentrato sul monitoraggio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento degli oneri qualificati come previsioni di spesa, volto a prevenire - mediante specifici atti amministrativi adottati a diversi livelli - eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

¹⁷ Art. 17 L. 196/2009, comma 12 e ss.

¹⁸ Art. 17 L. 196/2009, comma 1 e 12, nella formulazione originaria.

Anche per le norme che contengono previsioni di spesa, resta ferma l'esigenza di un'accurata quantificazione dell'onere e della congruità dei mezzi di copertura apprestati, tenuto conto che la previsione di meccanismi generali volti a compensare eventuali effetti che eccedano la spesa stimata non può in alcun caso ritenersi alternativa rispetto al corretto assolvimento in via preventiva dell'obbligo di copertura finanziaria.

1.3 I controlli sulle coperture delle leggi di spesa attribuiti alla Corte dei conti.

Nell'attuale assetto ordinamentale l'attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia, dirette ad accrescere la circolazione delle informazioni indispensabili per il coordinamento della finanza pubblica, tra i diversi livelli di governo statale e regionale e per assicurare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Il principale riferimento normativo della presente attività di controllo è rappresentato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha rafforzato gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, individuando rispetto a questi ultimi, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il ruolo della Corte dei conti.

L'art. 1, co. 2 del Decreto ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte la verifica della tipologia delle coperture adottate nelle leggi regionali di spesa nonché delle tecniche di quantificazione dei relativi oneri, attraverso la predisposizione, con cadenza annuale¹⁹, di una relazione destinata al Consiglio regionale.

La relazione deve essere trasmessa anche *"alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza"* (art. 1 co. 8).

¹⁹ L'art. 1, co. 2, d.l. n. 174/2012 prevedeva che il referto sulla copertura finanziaria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali avesse cadenza semestrale: con l'art. 33, co.2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ("Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea") la cadenza della predetta relazione è divenuta annuale.

Come ha precisato la Corte Costituzionale²⁰, il controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri intestato alla Corte dei Conti risulta funzionale, da un lato, a fornire al Consiglio regionale un quadro più ampio di strumenti informativi, teso a consentire la possibilità di attivare processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative e di formulare valutazioni politiche meglio calibrate; dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio. In quest’ottica, la natura giuridica di tale controllo è di tipo collaborativo.

Nello stesso senso, già la Sezione delle Autonomie di questa Corte, nella delibera n. 10/2013²¹, osservava che, mediante lo strumento del controllo sulle leggi regionali di spesa, il legislatore - estendendo l’ambito di applicazione di un istituto originariamente modellato sulle caratteristiche della legislazione statale - ha previsto un monitoraggio caratterizzato da una duplice finalità: da un canto, arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su un tema, quello della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, ad elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile; dall’altro, garantire l’effettivo coordinamento della finanza pubblica e il rispetto del principio del pareggio di bilancio sancito dal novellato art. 81 della Costituzione.

Nella stessa deliberazione, la Sezione delle Autonomie si soffermava sulle modalità operative del controllo predetto, chiarendo che la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre distinte fasi di accertamento: in primo luogo, l’esame della morfologia giuridica degli oneri finanziari, quindi la loro quantificazione e, infine, l’indicazione delle risorse necessarie a dare a essi copertura.

In questa prospettiva, gli esiti delle relazioni sulle leggi di spesa delle Sezioni regionali di controllo costituiscono un utile patrimonio informativo rimesso alle libere valutazioni delle istituzioni regionali anche per calibrare i riflessi di eventuali situazioni critiche evidenziate sul piano della tenuta e della sostenibilità degli equilibri del bilancio regionale e per sollecitare le amministrazioni regionali e i consigli ad adottare gli opportuni correttivi.

Pertanto, *la relazione si configura quale tipologia di controllo referente modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale (il cui fondamento va rinvenuto nell’art. 7, comma 6, della legge n.*

²⁰ C.Cost., sentenza 6 marzo 2014, n. 39.

²¹ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 26 marzo 2013, n. 10, “Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art.1, co.2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 164, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 2012, n. 213).

362 del 1988, oggetto di successiva integrazione ad opera dell'art. 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009) finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8 del 1° giugno 2021 citata).

2 LA NORMATIVA REGIONALE

La normativa di riferimento per quanto concerne l'ordinamento contabile della Regione Valle d'Aosta è costituita dalla l.r. n. 30/2009²² (di seguito, anche "legge di contabilità regionale"), adottata in epoca di poco antecedente alla vigente legge nazionale di contabilità pubblica.

L'intervento legislativo ha complessivamente rivisto la materia, in precedenza regolata dalla l.r. n. 90/1989²³, anche per tener conto, come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge, di quanto previsto dal d.lgs. n. 76/2000²⁴ e dal successivo d.lgs. 12 aprile 2006, n. 170²⁵.

La disciplina delle leggi di spesa è contenuta in particolare nel capo IV del titolo I (artt. 21 - 25) della legge del 2009, che comprende disposizioni anche in materia di legge finanziaria e leggi a essa collegate.

L'art. 21 precisa che costituiscono leggi di spesa quelle che prevedono sia nuove o maggiori spese sia minori entrate e stabilisce l'obbligo che tali leggi provvedano a quantificarne gli oneri ("ne indicano l'ammontare") e a indicare i relativi mezzi di copertura ("e i mezzi finanziari per farvi fronte"). Le leggi che prevedono spese correnti possono trovare copertura soltanto con l'iscrizione di entrate correnti ovvero con la riduzione di spese correnti.

I mezzi di copertura trovano peraltro ulteriore disciplina nell'art. 28, incluso nel successivo capo V, relativo ai fondi globali, i quali sono distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, e possono essere utilizzati, ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti, dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali che autorizzano le relative spese.

In proposito, è opportuno richiamare anche l'art. 38, co. 1, inserito al Capo VII della medesima legge nel quale si prevede che: *"le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie fidejussorie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano la durata massima e l'ammontare massimo complessivo della spesa nonché la copertura finanziaria del relativo rischio"*.

²² L. r. 4 agosto 2009, n. 30, ("Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione").

²³ L. r. 27 dicembre 1989, n. 90, ("Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta").

²⁴ D. lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ("Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

²⁵ D.lgs. 12 aprile 2006, n. 170, ("Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"), abrogato, a far data dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77 del d.lgs. n. 118/2011 come a sua volta modificato dal d.lgs. n. 126/2014.

L'art. 22 formalizza i criteri di quantificazione degli oneri relativi alle leggi di spesa pluriennali e a carattere pluriennale permanente. Quanto alle prime, la norma prevede che le spese in conto capitale vengano complessivamente quantificate, indicandone la ripartizione negli esercizi considerati, e che la legge finanziaria possa annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio. Quanto alle seconde, il relativo onere deve essere previsto non solo per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio ma anche a regime. La norma in esame stabilisce, da ultimo, che le leggi regionali che autorizzano la concessione di agevolazioni in annualità determinino, per ciascun limite di impegno, l'importo, la decorrenza, la durata massima e la copertura riferita al bilancio; la stessa norma specifica, poi, che l'iscrizione in bilancio delle annualità successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati, in relazione agli impegni di spesa assunti.

L'art. 23 della legge introduce nella normativa contabile regionale l'obbligo di predisporre la relazione tecnica per gli atti normativi da cui derivino conseguenze finanziarie. Anche dopo le modifiche al comma secondo dell'art. 23, disposte dall'articolo 38 comma 1 della l.r. 22 dicembre 2021, n. 35 (si veda infra), rimangono non assoggettate a tale obbligo le proposte di legge di iniziativa consiliare e quelle di iniziativa popolare.

Al riguardo, la Sezione aveva già formulato, nella precedente relazione, l'esigenza che anche le leggi regionali di spesa o singole disposizioni normative di iniziativa consiliare (proposte di legge, o PDL) - e in generale tutte le leggi che comportano conseguenze finanziarie - fossero corredate da documenti, quali la relazione tecnica e lo schema dei costi, che attestino le modalità di quantificazione degli oneri e di individuazione delle relative coperture, al pari delle leggi di spesa di iniziativa della Giunta(disegni di legge, o DDL), delle quali condividono la medesima natura giuridica. Tali documenti costituiscono l'unico strumento idoneo a garantire una rappresentazione degli oneri chiara, completa e trasparente, declinata in tutti quegli aspetti che compongono l'attuale modello di relazione tecnica.

A tale proposito, il Presidente del Consiglio regionale, in sede di prima risposta istruttoria²⁶ aveva precisato come alle strutture dirigenziali del Consiglio, per l'anno 2022, fosse stato assegnato un obiettivo dirigenziale che prevede, tra le altre, l'elaborazione di una procedura per l'acquisizione del parere finanziario sulle proposte di legge e sugli emendamenti che lo necessitino, anche approfondendo l'aspetto della relazione tecnica.

²⁶ con nota prot. in ingresso n. 226 del 23 marzo 2022

Con nota prot. in ingresso n. 210 del 7 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio regionale informa che *“In data 28 ottobre 2022 è stata trasmessa allo scrivente la nota riassuntiva delle risultanze dell'attività, corredata in particolare:*

- *dalla predisposizione di una bozza di proposta di modifica dell'articolo 23 della l.r. 30/2009, finalizzata a prevedere la relazione tecnico finanziaria anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare recanti oneri finanziari (ad oggi per le stesse espressamente esclusa dal comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 30/2009 vigente);*
- *dalla conseguente disciplina dell'iter di redazione di tali relazioni nonché dalla predisposizione del relativo schema-tipo per le proposte di legge di iniziativa consiliare.*

Le risultanze dell'attività svolta sono state quindi sottoposte all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza e della II Commissione consiliare permanente”.

La Sezione prende atto di quanto comunicato.

La disciplina dettata dalla l.r. 30/2009 in materia di relazione tecnica innova rispetto al sistema previgente, che prevedeva, in luogo della relazione tecnica, lo strumento della scheda tecnica, il cui modello era stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale (d.g.r.) n. 5015 del 30 dicembre 2003. In tale deliberazione erano altresì esplicitate le funzioni della scheda, che consistono: a) nella quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei disegni di legge proposti alla Giunta regionale, sia come minori entrate sia come nuove o maggiori spese; b) delle relative coperture; e, c) nella valutazione degli effetti finanziari degli oneri stessi.

In vigore dal primo gennaio 2004, la scheda tecnica costituiva documento necessario ai fini della formulazione del parere obbligatorio, richiesto dall'art. 87 della l.r. 90/1989, su tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta che rechino oneri a carico del bilancio regionale.

Con la legge regionale n. 30/2009 la scheda tecnica viene eliminata e sostituita dalla relazione tecnica, allo scopo di allineare la disciplina contabile regionale a quella nazionale.

Ai sensi dell'art. 23 della legge, gli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie devono pertanto essere corredati da una relazione tecnica, il cui schema-tipo è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che evidenzi tra l'altro:

- a) la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia come nuove o maggiori spese;
- b) i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica;

- c) l'indicazione motivata delle relative coperture;
- d) la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Come già rilevato dalla Sezione²⁷, la relazione tecnica prevista dall'art. 23 sembra porsi in sostanziale continuità con la previgente scheda tecnica, sia per quanto riguarda la funzione che per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione.

La disciplina regionale positivizza tale strumento conoscitivo, regolamentandolo con fonte normativa anziché amministrativa, e ne specifica il contenuto in funzione della quantificazione degli oneri e della verifica tecnica.

Il modello di relazione tecnica è stato approvato solo con la deliberazione della Giunta n. 1530 del 30 novembre 2018 ed è in vigore dal primo gennaio del 2019, a distanza di quasi un decennio dall'introduzione dello strumento ad opera della normativa regionale. Lo scopo esplicitamente dichiarato nella d.g.r. consiste nell' *"opportunità di procedere ad un aggiornamento della scheda tecnica, per il necessario aggiornamento alla normativa vigente"*.

Sebbene la legge regionale n. 30/2009 sia, correttamente, in linea con le disposizioni nazionali in materia di relazione tecnica contenute nella L. 196/2009, tale aggiornamento non risulta però compiuto: invero, la sostanziale continuità tra la previgente scheda tecnica e l'attuale relazione tecnica è anche attestata dall'uso, ad opera della stessa d.g.r. 1530/2018, della denominazione "scheda tecnica" per indicare lo schema-tipo dello strumento "relazione tecnica", previsto dall'art. 23 della legge regionale.

Sussiste dunque una difformità di dizione tra la disciplina legislativa regionale, che correttamente individua lo strumento "relazione tecnica", e l'atto amministrativo che ne approva il modello di documento, che invece lo qualifica "scheda tecnica", riferendosi in tal modo ad uno strumento non più in vigore.

Tale difformità non emerge solo a livello formale ma anche di contenuto: il modello di "relazione tecnica" attualmente in vigore non fa altro che riprodurre la struttura della precedente scheda tecnica, senza introdurre apprezzabili variazioni. Ma, soprattutto, senza adeguarne il contenuto al dato normativo vigente. Non risultano infatti esplicitati nel modello tutti gli elementi oggettivi delineati dall'art. 23 della l.r. 30/2009, ossia: la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia

²⁷ Si veda: Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste, deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22, *"Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dal 1º gennaio 2017 al 25 giugno 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*, par. 3.4

come nuove o maggiori spese; i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica; l'indicazione motivata delle relative coperture; la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Ciò si traduce nella difficoltà di verificare la conformità di quanto rappresentato nella relazione tecnica alle prescrizioni dettate dalla fattispecie delineata dalla normativa regionale e, in ultima analisi, nella difficoltà di valutare la correttezza e congruità della quantificazione degli oneri contenuti nelle leggi di spesa regionali.

Con riguardo al rilievo formulato dalla Sezione sulla necessità di conformare il modello approvato con la d.g.r. 1530/2018 alle disposizioni dettate dalla l.r. n. 30/2009, non solo sotto il profilo terminologico ma soprattutto, ovviamente, sotto quello contenutistico, il Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, come già riportato nella precedente relazione, aveva comunicato di aver ricevuto *"l'obiettivo di presentare un nuovo modello di relazione tecnica approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 30 novembre 2018 al fine di adeguarlo sia nella denominazione sia nel contenuto. Tale attività verrà svolta coinvolgendo il Collegio dei revisori."*

Il nuovo schema sarà a disposizione anche degli uffici del Consiglio regionale come paradigma."

La deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 29 agosto 2022 approva il nuovo modello di relazione tecnica ai disegni di legge e relativo schema degli oneri e delle coperture finanziarie, da utilizzare a supporto e per la formalizzazione della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei disegni di legge proposti alla Giunta regionale, sia come minori entrate sia come nuove e/o maggiori spese nonché all'indicazione delle relative coperture e alla valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Vengono inoltre approvati:

- il modello semplificato di relazione tecnica da utilizzare a supporto e per la formalizzazione, in sede di istruttoria, per le norme predisposte dalle strutture operative della Regione per l'inserimento nei disegni di bilancio, nelle leggi di variazione e nelle leggi di assestamento sia come minori entrate sia come nuove e/o maggiori spese nonché all'indicazione delle relative coperture e alla valutazione degli effetti finanziari degli stessi. Tale relazione tecnica semplificata è conservata agli atti del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio;
- il modello di relazione tecnica ai disegni di legge che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

La d.g.r. n. 954/2022 recepisce le osservazioni contenute nella deliberazione della Sezione n. 17 dell'8 novembre 2021, di cui la Sezione stessa prende favorevolmente atto, e revoca la d.g.r. n. 1530/2018.

L'art. 24 disciplina la legge finanziaria (leggasi: legge di stabilità regionale)²⁸, introdotta nell'ordinamento regionale già con la previgente legge di contabilità regionale, n. 90/1989.

Come è noto, la legge finanziaria regionale, introdotta nell'ordinamento dal D.lgs. 76/2000, attualmente è disciplinata dall'art. 36 del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, con la denominazione di legge di stabilità regionale. Essa contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione ed esclusivamente norme finalizzate a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Rispetto alla previgente disciplina contabile dettata dalla l.r. 90/1989²⁹, che ha introdotto la legge finanziaria nell'ordinamento regionale, la nuova disposizione aggiunge il divieto esplicito di inserire nella legge finanziaria disposizioni di riforma organica di un settore, allo scopo di impedirne l'utilizzazione come provvedimento *omnibus* per apportare modifiche alla legislazione vigente³⁰.

L'inserimento di tale divieto muove dall'esigenza di riportare la legge finanziaria alla funzione tipica di strumento atto a determinare misure direttamente correlate all'adozione del bilancio, contrastando la tendenza - progressivamente consolidatasi da parte tanto delle Regioni quanto dello Stato - di inserire in tale legge anche misure di carattere ordinamentale e organizzatorio, spurie rispetto ai contenuti propri della legge finanziaria. Queste ulteriori misure possono

²⁸ Art. 24 (Legge finanziaria): Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore.

²⁹ Con l'art. 19, l. r. 90/1989, la Regione aveva aggiornato, nei termini anzidetti, il proprio ordinamento contabile, inserendovi tale istituto, che poi era stato espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, della citata legge cornice statale n. 76/2000, secondo cui "la regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

³⁰ Sotto altro aspetto, la legge finanziaria (tanto quella che si affianca al bilancio di previsione, quanto quella abbinata all'assestamento del bilancio) si caratterizza, nella disciplina vigente, per un ulteriore contenuto eventuale - regolato dall'art. 30, collocato nel capo V -, dato dalla previsione dell'iscrizione in bilancio nelle partite di giro, di un fondo per le entrate e le spese relative al necessario concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica nazionale, fondo che era già stato introdotto nell'ordinamento contabile regionale con la l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 (legge finanziaria per gli anni 2009/2011), in relazione al concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica.

d’altro canto essere disposte da specifici disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica, disciplinati dall’ art. 25, l. r. 30/2009. Si tratta di provvedimenti ad hoc finalizzati a introdurre organicamente quelle modificazioni alle discipline di settore non consentite alla legge finanziaria e che concorrono in tal modo a comporre la complessiva manovra economico-finanziaria regionale³¹.

Con riguardo alla questione sulla natura giuridica della legge finanziaria, ossia se essa possa essere considerata o meno una legge di spesa, con la conseguenza, in caso affermativo, della soggezione all’obbligo di redazione della relazione tecnica, previsto dall’art. 23 l.r. 30/2009 per tutti gli “*atti normativi che comportino conseguenze finanziarie*”, si rinvia agli approfondimenti svolti nelle precedenti relazioni³², richiamando qui la nuova formulazione del comma secondo dell’art. 23 della legge di contabilità regionale, ad opera della legge regionale n. 35/2021, in base alla quale “*Si prescinde dalla relazione tecnica di cui al comma 1 per le proposte di legge di iniziativa consiliare, per le leggi di bilancio e le relative leggi di variazione, per le leggi di assestamento, per le leggi di rendiconto e per le proposte di legge di iniziativa popolare che comportino conseguenze finanziarie*”.

Corre, tuttavia, l’obbligo di segnalare, per uniformità lessicale del sistema giuridico, che la dizione “legge finanziaria” di cui all’art. 24 della legge di contabilità regionale non corrisponde a quella di “legge di stabilità regionale”, attualmente adoperata tanto nella legislazione regionale quanto in quella statale di riferimento (art. 36 del D.lgs. 118/2011).

31 L.R. n. 30/2009. art. 25 (Leggi collegate):1. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, anche contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica, con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio.

32 Si veda in particolare: Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Valle D’Aosta/Vallée D’Aoste, deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22, “*Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dal 1° gennaio 2017 al 25 giugno 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*”, par. 3.7.

PARTE SECONDA

LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SPESA

ANNO 2022

3 QUADRO GENERALE

La produzione normativa regionale nel corso del 2022 è, complessivamente, leggermente inferiore a quella dell'anno 2021, passando da 37 leggi dell'esercizio precedente a 33 di quello in esame.

La differenza trova ragione nella peculiarità che ha connotato l'esercizio precedente, ossia gli effetti derivanti dal concorso dei due fattori straordinari verificatisi nel corso del 2020: il regime di esercizio provvisorio e successivamente di *prorogatio* in cui si è trovata ad operare la Regione e lo scoppio della pandemia da Covid-19 e l'emergenza sanitaria che ha caratterizzato l'intero anno (si veda la deliberazione n. 17 del 8 novembre 2021, parte seconda).

L'esercizio in esame dovrebbe pertanto rappresentare un ritorno alla normalità per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti legislativi sia emergenziali che di finanza regionale.

Occorre infatti ricordare, sotto quest'ultimo aspetto, che le leggi afferenti alla manovra finanziaria regionale (legge di stabilità, legge di approvazione del bilancio di previsione triennale, leggi di variazione e assestamento del bilancio) nel 2021 sono state 19, mentre nel 2022 ritornano circa al valore del 2020, 8 leggi.

Nella tabella sottostante sono elencate le leggi emanate nel corso dell'anno che comportano oneri, dando evidenza, per ciascuna, dell'iniziativa legislativa: se presentata dalla Giunta regionale (Disegno Di Legge, o DDL) o dai consiglieri regionali (Progetto Di Legge, o PDL).

Nel corso del 2022 il Consiglio regionale ha approvato 19 leggi che comportano conseguenze finanziarie di cui 17 a carico del bilancio regionale e due a carico del bilancio del Consiglio. Di queste, sei afferiscono alla c.d. manovra finanziaria regionale (legge n. 6, 18, 25, 28, 29, 33) e una è legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio (legge n. 12). A quest'ultima occorre aggiungere la disposizione sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nel terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 (legge. 25).

Tabella 1 - Leggi regionali che comportano oneri, approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022		
LEGGE	INIZIATIVA	ONERI
Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).	PDL	oneri a carico del bilancio del Consiglio
Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2 Disposizioni in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico realizzate e gestite dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 9 maggio 2022, n. 4 Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 26 maggio 2022, n. 5 Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e altre disposizioni in relazione alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 27 maggio 2022, n. 6 Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 30 maggio 2022, n. 9 Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2021.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 30 maggio 2022, n. 11 Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione)	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 14 giugno 2022, n. 12 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 14 giugno 2022, n. 13 Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza))	PDL	non comporta oneri

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022		
LEGGE	INIZIATIVA	ONERI
Legge regionale 23 giugno 2022, n. 14 Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese turistiche, nonché di personale regionale.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 23 giugno 2022, n. 15 Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 20 luglio 2022, n. 16 Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe).	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17 Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).	PDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20 Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).	PDL	oneri a carico del bilancio del Consiglio
Legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23 Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19 e altre disposizioni urgenti nel settore sanitario.	PDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 7 novembre 2022, n. 27 Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8.	DDL	non comporta oneri

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022		
LEGGE	INIZIATIVA	ONERI
Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 28 Disposizioni urgenti per la modifica della finalità di un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024).	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 29 Disposizioni in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30 Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33 Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Come già indicato nella premessa, in analogia con la precedente relazione non sono oggetto di specifica trattazione le leggi che compongono la manovra finanziaria regionale, in quanto esaminate nell'ambito di specifiche attività conoscitive già previste nel programma di attività della Sezione, salvo che per le leggi di stabilità regionale e di assestamento, di cui viene fornito un sintetico quadro descrittivo per illustrarne gli eventuali nuovi o maggiori oneri e le connesse tecniche di copertura.

4 ISTRUTTORIE E CONTRADDITTORIO

L'attività istruttoria è stata condotta con l'apporto collaborativo dell'Amministrazione regionale, che ha inviato note di risposta e documentazione entro i termini assegnati.

Il procedimento di acquisizione e analisi dei documenti è stato avviato con nota prot. n. 147 del 23 gennaio 2023 (prima richiesta istruttoria), inviata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, con cui la Sezione richiede di trasmettere l'elenco di tutte le leggi emanate dalla Regione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con separata indicazione di quelle che costituiscono leggi di spesa, nonché le relative relazioni tecniche predisposte ai sensi dell'art. 23, co. 1, l.r. n. 30/2009, per quel che concerne i disegni di legge di iniziativa della Giunta, e il parere previsto al co. 3 dell'articolo citato, in relazione alle proposte d'iniziativa consiliare. L'Amministrazione regionale è stata inoltre invitata a valutare di inviare in accompagnamento una relazione in merito alle conclusioni di questa Sezione sul referto sulle leggi di spesa riferito all'anno 2021 (deliberazione 31 agosto 2022, n. 22).

Le risposte, pervenute, rispettivamente, con nota prot. in ingresso n. 208 e 210 del 7 febbraio e n. 212 dell'8 febbraio 2023 (da qui anche indicate come: risposta istruttoria), oltre all'elenco richiesto, esprimono alcune considerazioni sulle conclusioni della Sezione contenute nella precedente relazione, già riportate integralmente sopra, nella parte prima, paragrafo terzo, a cui si rinvia.

Infine, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, con nota prot. n. 331 del 13 marzo 2023 è stato intrapreso il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. "confronto-contraddittorio), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018. Sono state acquisite le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale, inviate con lettera del Presidente della Regione, prot. in ingresso n. 370, e con lettera del Presidente della Consiglio regionale, prot. in ingresso n. 371, del 28 marzo 2023.

5 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, disciplinata dall'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, in analogia alla normativa dettata per gli enti locali dal d. lgs. n. 267/2000, è un atto dovuto, che per le Regioni viene assunto con atto avente forma di legge, nelle ipotesi tassativamente elencate.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile in materia, il riconoscimento del debito fuori bilancio assolve alla funzione di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità»³³.

In tale ottica, la legge regionale che riconosce i debiti fuori bilancio assume la natura giuridica di legge di spesa, in quanto legge che importa nuovi o maggiori oneri, ed è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con particolare riferimento all'obbligo di allegare la relazione tecnica, prevista dal più volte citato art. 23 della l.r. 30/2009 e sempre necessaria in caso di disegni di legge di iniziativa della Giunta.

Nelle relazioni precedenti la Sezione ha rilevato come l'obbligo di redazione della relazione tecnica sia previsto da disposizioni legislative e amministrative emanate dalla Regione stessa, pur dando atto che gli allegati alla legge, che riportano il prospetto dei debiti riconosciuti, siano sufficientemente dettagliati, distinguendo i debiti in base alla fattispecie che li ha generati e, per ciascuna tipologia, l'assessorato di riferimento, la descrizione e la tipologia di spesa nonché l'importo.

Nella risposta istruttoria, l'Amministrazione regionale, con riguardo alle leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, *“assicura che il Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio proseguirà, nei confronti delle strutture titolari del potere di spesa, le attività di sensibilizzazione finalizzate al miglioramento continuo del funzionamento del sistema degli impegni”*.

Nell'esercizio in esame gli interventi legislativi di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sono due. La legge regionale 14 giugno 2022, n. 12 è espressamente intitolata

³³ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019, “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. A), del TUEL”.

“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione” ed è corredata, come già avvenuto a partire dall’esercizio 2021, dalla relazione tecnica, con ciò accogliendo la Regione i rilievi della Sezione e superando l’orientamento in precedenza affermato, secondo cui “*(...) attesa la natura della legge, l’articolato contenga tutti gli elementi necessari per il suo esame e per attestarne e assicurarne la copertura finanziaria*” (nota prot. in ingresso n. 1064 del 23 settembre 2021. Si veda per approfondimento la deliberazione n. 17 del 8 novembre 2021, parte prima, capitolo terzo). La relazione tecnica risulta compilata in modo sufficientemente esaustivo.

Quanto alla ragione della mancata allegazione, a corredo della legge, dello schema dei costi, espressamente richiamato dalla relazione tecnica (punto 2.1 del modello di relazione), si rinvia alla risposta fornita dall’Amministrazione regionale contenuta nella precedente relazione (medesimo capitolo).

Occorre notare come, sebbene la natura giuridica della legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sia di legge che comporta nuovi oneri, in parte coperti dall’apposito fondo e in parte da risorse delle Missioni di competenza del bilancio, e sia stata compilata la relazione tecnica, nell’allegato della risposta istruttoria, che riporta l’elenco delle leggi dell’esercizio in esame, la legge venga qualificata come legge che non comporta conseguenze finanziarie.

Con riguardo a tale aspetto, nella risposta al contraddittorio l’Amministrazione regionale precisa che *“la legge non ha richiesto nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, trattandosi di debiti “fuori bilancio” per i quali nel processo di impegno e di spesa non è stata rispettata la tempistica ancorché le risorse fossero state previste nel bilancio”*.

Ad avviso del Collegio, se i debiti fuori bilancio non rappresentano nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, tuttavia lo sono con riguardo alle previsioni di bilancio, che non contemplano la nuova o maggiore spesa disposta dal riconoscimento del debito, appunto, fuori bilancio. Essi, pertanto, comportano conseguenze finanziarie, che trovano copertura nell’apposito fondo iscritto a bilancio.

Altra disposizione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è contenuta nell’art. 11 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25, intitolata *“Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali”*. In questo caso, trattandosi di legge attinente alla manovra di finanza regionale, non è allegata una relazione tecnica, come previsto dall’art. 23, comma secondo, della legge di contabilità regionale, modificato dalla l.r. n. 35/2021.

Nella tabella e nel grafico sottostanti sono riportati la tipologia e gli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalle leggi in esame e la percentuale di incidenza sul totale.

Tabella 2 – Tipologia e importi dei debiti fuori bilancio

LEGGE	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	IMPORTO	%
12	DEBITI FUORI BILANCIO DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	182.831,82 €	182.831,82 €	52,51
25	DEBITI FUORI BILANCIO DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	165.335,13 €	165.335,13 €	47,49
TOTALE		348.166,95 €	348.166,95 €	100

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Per entrambi i provvedimenti legislativi, le fattispecie che determinano il riconoscimento sono quelle previste dalla lettera e) dell’art. 73, comma 1 del decreto legislativo citato, ossia debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. In valore assoluto, l’importo dei debiti riconosciuti nell’esercizio in esame è sensibilmente inferiore a quello dell’esercizio precedente, che era pari a euro 463.887,91. In termini percentuali, vi è una diminuzione di quasi il 25 per cento in rapporto al valore totale dei debiti.

Quanto alla valutazione complessiva del fenomeno dei debiti fuori bilancio, l’analisi sugli ultimi sei anni (tabella sottostante) porta a concludere che, escludendo l’anno 2018, in cui non risultano pubblicate leggi regionali di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, il valore totale dei debiti in questione si è significativamente ridotto, con una diminuzione percentuale di circa l’87 per cento dal 2017.

Occorre inoltre rilevare come, a differenza degli esercizi precedenti, non vi siano debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Tabella 3 – Prospetto dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi sei anni

ANNO	LEGGE	DA SENTENZE ESECUTIVE	DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	TOTALE
2017	9	1.298.895,04	781.407,97	2.080.303,01
2018	no	0	0	0
2019	19	25.097,60	2.043.550,18	2.068.647,78
2020	10	2.918,24	492.873,64	495.791,88
2021	20 e 34	21.101,95	442.785,96	463.887,91
2022	12 e 25	0	348.166,95	348.166,95
TOTALE		1.348.012,83	4.108.784,70	5.456.797,53

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La copertura finanziaria è attuata ricorrendo agli stanziamenti già iscritti nelle Missioni e Capitoli di pertinenza de bilancio di previsione finanziario della Regione 2022/2024 e, per la differenza, attingendo al fondo di riserva iscritto nella Missione 20 del bilancio stesso (per approfondimento, si rinvia infra all'analisi della legge).

L'analisi dei titoli a fondamento del riconoscimento dei debiti, riportati nel prospetto allegato alle leggi, conferma il rilievo mosso nella precedente relazione, ossia come alcune fattispecie debitorie potrebbero essere ricondotte agli ordinari procedimenti di programmazione ed esecuzione delle attività, attraverso la previsione o cognizione del fenomeno obbligatorio, della sua quantificazione e dell'impegno e liquidazione della somma finale, in particolare per quanto riguarda il pagamento di compensi a professionisti connessi a procedimenti giudiziari. In sede di contraddittorio, la Regione, in merito a quest'ultimo aspetto, ha precisato che "l'Avvocatura riferisce che i debiti fuori bilancio attinenti a prestazioni professionali si riferiscono solo al rimborso di spese difensive in procedimenti giudiziari a carico di dipendenti e/o dirigenti regionali conclusisi con l'assoluzione o il proscioglimento. Negli altri casi, gli oneri di difesa sono regolarmente prenotati e impegnati preventivamente. Nel caso di assunzione degli oneri di difesa o di rimborso di spese a dipendenti e/o dirigenti, la mancata previsione delle risorse finanziarie è imputabile alla mancata comunicazione dell'insorgere della causa da parte degli interessati, ciò che comporta la mancata programmazione della spesa. L'Avvocatura regionale sta predisponendo delle linee guida sugli adempimenti connessi alle coperture assicurative e, per l'aspetto di interesse, al rimborso delle spese legali, affinché la spesa a carico dell'Amministrazione possa essere programmata e impegnata regolarmente.".

Nel prendere atto di quanto riferito, la Sezione esorta nuovamente l'Amministrazione regionale ad adottare tutte le possibili misure a salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto della disciplina dei procedimenti di spesa con riguardo al fenomeno del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

6 ANALISI DELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL CORSO DEL 2022

6.1 Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

Il provvedimento legislativo istituisce, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, e modifica alcune disposizioni della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (“*Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.*”). Lo scopo dell'intervento è di promuovere la conoscenza, il monitoraggio e lo scambio di informazioni sulle infiltrazioni malavitose nel tessuto sociale e produttivo della Valle d'Aosta, nonché di promuovere la cultura della legalità sul territorio regionale.

La legge è stata successivamente modificata dalla legge regionale 14 giugno 2022, n. 13 (“*Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)*”), che ha apportato alcune rideterminazioni terminologiche alla definizione e ai compiti dell'Osservatorio, alle funzioni del comitato tecnico e alla clausola valutativa, senza previsione di ulteriori oneri.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge, presso l'Osservatorio è istituito un comitato tecnico composto di tre membri, ai quali è attribuito un compenso determinato con apposito regolamento, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Il medesimo rimborso spetta loro anche in caso di missioni deliberate dall'Osservatorio.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 25.000 per l'anno 2022 e in euro 30.000 a decorrere dall'anno 2023, fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella

Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

La legge è stata successivamente modificata dalla legge regionale 14 giugno 2022, n. 13, senza comportare nuovi oneri

Trattandosi di legge di iniziativa consiliare, l'attuale disciplina contabile regionale non prevede la redazione della relazione tecnica e dello schema dei costi, bensì il parere rilasciato dalla competente struttura regionale.

Dall'analisi della legge non risultano derivare oneri diretti o indiretti.

Tabella 4 - Onere complessivo e copertura legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	25.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	25.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	30.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	30.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	30.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	30.000,00 €
TOTALE		85.000,00 €	TOTALE	85.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

6.2 Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2

Disposizioni in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico realizzate e gestite dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20.

La legge innova la Legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 ("Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.") introducendo l'art. 38bis, relativo alle disposizioni finanziarie, sotto illustrate, per l'applicazione dell'articolo 5, comma 4bis, della legge stessa. Nel caso in esame, l'esercizio di impianto di prima categoria, funivia regionale Buisson-Chamois, è concesso dalla Regione in gestione, mediante il modello dell'autoproduzione, alla società Chamois Servizi S.r.l. Servizi Pubblici per gli Enti Locali - Società partecipata al 100 per cento dal Comune di Chamois e soggetta a direzione e coordinamento.

La legge prevede un ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, per effetto della proroga al 30 aprile 2021 del periodo di gratuità del servizio, stabilito dal primo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione³⁴ per l'anno 2020, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato è determinato in euro 1.176.700 per l'anno 2022, in euro 1.478.500 per l'anno 2023 e in euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024, di cui: a) maggiori spese per euro 853.500 per l'anno 2022, per euro 1.478.500 per l'anno 2023 e per anni euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024; b) minori entrate per euro 323.200 per l'anno 2022. L'onere fa carico sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 e riceve copertura mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio, nelle missioni di pertinenza e in un fondo apposito.

Tabella 5 - Onere complessivo e copertura legge regionale 8 aprile 2022, n. 2

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2022	SPESE / MINORI ENTRATE CORRENTI	1.086.700,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE CORRENTE	1.086.700,00 €
	SPESE DI INVESTIMENTO	90.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE CORRENTE	15.406,01 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE INVESTIMENTO	74.593,99 €
2023	SPESE CORRENTI	1.398.500,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE CORRENTE	1.398.500,00 €
	SPESE DI INVESTIMENTO	80.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE INVESTIMENTO	80.000,00 €
2024	SPESE CORRENTI	1.408.500,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE CORRENTE	1.408.500,00 €
	SPESE DI INVESTIMENTO	80.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE INVESTIMENTO	80.000,00 €
TOTALE		4.143.700,00 €	TOTALE	4.143.700,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Lo schema dei costi riporta in modo dettagliato le coperture finanziare dell'onere previsto dalla legge.

La Sezione rileva, tuttavia, una contraddizione e una certa genericità tra quanto affermato al punto 1.1. della scheda tecnica “*E' supposto un aumento delle spese per il personale, poiché il*

³⁴ Ex art. 69, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

contratto applicato sarà quello privatistico di settore, più oneroso rispetto a quello del comparto unico. Sono tuttavia attese economie connesse alla gestione integrata, ad oggi non quantificabili” e quanto invece dichiarato al punto 4.1. “Le risorse umane attualmente impiegate in funivia a tempo indeterminato (9 unità) saranno comandate alla Chamois Servizi (previo assenso) ovvero riassorbite nelle disponibilità della Regione”, poiché, nell’ipotesi di utilizzo dell’istituto del comando, non vi dovrebbe essere una modifica dell’inquadramento giuridico-economico del personale comandato, da settore pubblico a privato, e quindi un aumento delle relative spese.

6.3 Legge regionale 27 maggio 2022, n. 6

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.

La legge è strutturata in due capi. Il capo I autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024, dettagliate negli allegati alla legge stessa, nell’ambito del Titolo 1 (spesa corrente) per l’importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro:

- a) 2.557.600 di cassa e competenza per l’anno 2022;
- b) 1.890.000 di competenza per l’anno 2023;
- c) 1.890.000 di competenza per l’anno 2024.

Dall’analisi dell’allegato A) emerge come le variazioni riguardino una diversa allocazione di spese correnti, senza incidere sulle risorse stanziate per le spese di investimento, mentre le variazioni di importi superiori a 450.000,00 euro riportate nell’allegato B), in aumento e in diminuzione, riguardino la Missione 1 - Servizi istituzionali (in aumento) e la Missione 4 - Diritto allo studio e la Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente (in diminuzione).

Nel capo II viene disposta la modifica di alcune leggi regionali in materia di personale, di iscrizione all’Albo regionale dei segretari degli enti locali e di elezioni, senza comportare conseguenze finanziarie.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per l’anno 2022.

Tabella 6 - - Oneri e coperture legge regionale 27 maggio 2022, n. 6

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	2.557.600,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - COMPENSAZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	2.557.600,00 €
SPESE CORRENTI	2023	1.890.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - COMPENSAZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	1.890.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	1.890.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - COMPENSAZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	1.890.000,00 €
TOTALE		6.337.600,00 €	TOTALE	6.337.600,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Gli allegati alla legge illustrano la quantificazione dei maggiori oneri e delle tecniche di copertura. Sebbene la legge non sia corredata dalla relazione tecnica, aspetto per le cui considerazioni si rinvia a quanto espresso nella parte prima, capitolo quarto, la descrizione analitica, contenuta negli allegati alla legge, delle variazioni finanziarie, in parte entrata e in parte spesa, derivanti dalle disposizioni esaminate, consente di ritenere le modalità di copertura adottate attendibili e adeguate.

6.4 Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

La legge regionale assicura azioni volte a dare sostegno all'attuazione di una pluralità di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sul territorio regionale riguardanti, nello specifico, il quartiere Cogne nel Comune di Aosta, nonché di interventi straordinari a valere sulle agevolazioni fiscali statali.

A tale proposito, è prevista la concessione di contributi straordinari ad ARER per spese di investimento, attraverso l'accensione di un mutuo chirografario, e il finanziamento di spese correnti per il pagamento degli oneri connessi alle garanzie fidejussorie e per il funzionamento della struttura temporanea di progetto istituita da ARER per l'attuazione degli interventi di riqualificazione.

Occorre precisare, come riportato nel punto 2.3 della scheda tecnica, che la legge *"finanzia la parte di riqualificazione posta a carico del bilancio regionale. L'intervento complessivo di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale è oggetto di finanziamenti statali a valere su fondi PNRR per euro 14.957.988,09 e usufruisce del bonus 110% per 17.430.873,98".*

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge, a carico del bilancio regionale, è determinato in euro 737.000 per l'anno 2022, in euro 967.000 per l'anno 2023, in euro 810.000 per l'anno 2024, in euro 719.000 per l'anno 2025, in euro 622.000 per l'anno 2026, in annui euro 524.000 a decorrere dall'anno 2027 e fino all'anno 2041 e in euro 21.000 per il 2042.

Tale onere fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 08 (*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*) Programma 02 (*Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare*):

- a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 234.000 nel 2022, euro 464.000 nel 2023 ed euro 307.000 nel 2024;
- b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 503.000 nel triennio 2022/2024.

Al finanziamento dell'onere si provvede, per il triennio 2022/2024, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, iscritte nello stesso bilancio:

- a) nella Missione 20 (*Fondi e accantonamenti*), Programma 03 (*Altri fondi*), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 724.000 nel 2022, euro 730.400 nel 2023 ed euro 626.400 nel 2024, a valere sull'apposito fondo speciale denominato "*Finanziamento del progetto di riqualificazione del quartiere Cogne nel Comune di Aosta*";
- b) nella Missione 12 (*Diritti sociali e famiglia*), Programma 03 (*Interventi per gli anziani*), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 223.600 nel 2023 ed euro 170.600 nel 2024;
- c) nella Missione 12 (*Diritti sociali e famiglia*), Programma 02 (*Interventi per la disabilità*), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per annui euro 13.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.

Tabella 7 - Onere complessivo e copertura legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2022	SPESE CORRENTI (FINANZA LOCALE)	234.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - F.NDO CREATO AD HOC DI PARTE CORRENTE	234.000,00 €
	SPESE DI INVESTIMENTO (FINANZA LOCALE)	503.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - F.NDO CREATO AD HOC DI PARTE CORRENTE	490.000,00 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - SPESE INVESTIMENTO	13.000,00 €
2023	SPESE CORRENTI (FINANZA LOCALE)	464.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - F.NDO CREATO AD HOC DI PARTE CORRENTE + SPESE CORRENTI	464.000,00 €

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
	SPESE DI INVESTIMENTO (FINANZA LOCALE)	503.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - F.NDO CREATO AD HOC DI PARTE CORRENTE + SPESE CORRENTI	490.000,00 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - SPESE INVESTIMENTO	13.000,00 €
2024	SPESE CORRENTI (FINANZA LOCALE)	307.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - F.NDO CREATO AD HOC DI PARTE CORRENTE + SPESE CORRENTI	307.000,00 €
	SPESE DI INVESTIMENTO (FINANZA LOCALE)	503.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - F.NDO CREATO AD HOC DI PARTE CORRENTE + SPESE CORRENTI	490.000,00 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 (TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE) - SPESE INVESTIMENTO	13.000,00 €
	TOTALE	2.514.000,00 €	TOTALE	2.514.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Gli oneri per spese di investimento sono quasi interamente coperti dal fondo di parte corrente apposito.

La metodologia adottata per la quantificazione dell'onere si basa sulle interlocuzioni avvenute tra ARER e Cassa Depositi e Prestiti, per quanto riguarda le spese per il finanziamento delle rate di mutuo, degli oneri delle fidejussioni bancarie e degli interessi derivanti dal preammortamento del mutuo; sulla base dei costi per la retribuzione delle risorse di personale necessarie, per quanto concerne i maggiori oneri connessi al funzionamento della struttura temporanea di progetto.

Si rileva come la legge contenga previsioni di spesa che superano il bilancio pluriennale in corso, e tuttavia nella scheda tecnica non vi è alcuna indicazione sulle modalità di copertura degli oneri previsti negli esercizi successivi al triennio oggetto del bilancio di previsione.

Occorre infine notare come sia prevista la *"Presentazione da parte di ARER di una relazione annuale sul conseguimento di obiettivi intermedi e finali con particolare riferimento all'incremento di valore del patrimonio immobiliare gestito"* (punto 1.3.2 della scheda tecnica).

6.5 Legge regionale 30 maggio 2022, n. 10

Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

La legge concede l'accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico regionale ai profughi di guerra provenienti dall'Ucraina, temporaneamente accolti in Valle d'Aosta, e alle persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presenti in Valle d'Aosta, per l'anno 2022.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 60.000 per l'anno 2022. Al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 10 (*Trasporti e diritto alla mobilità*), Programma 10.002 (*Trasporto pubblico locale*), Titolo 1 (Spesa corrente).

Tabella 8 - Oneri e coperture legge regionale 30 maggio 2022, n. 10

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	60.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	60.000,00 €
TOTALE		60.000,00 €	TOTALE	60.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La metodologia adottata per la quantificazione dell'onere si basa sul costo medio di un viaggiatore che usufruisce della gratuità, moltiplicato per il numero stimato di beneficiari. Tuttavia, nella scheda tecnica sia il costo medio che il numero di beneficiari non sono sufficientemente precisati, limitandosi il documento, relativamente ai beneficiari, a prevedere la presenza nel territorio regionale di *"alcune centinaia di profughi e una cinquantina di aventi diritto alla protezione internazionale; non tutti utilizzeranno i mezzi pubblici"*.

6.6 Legge regionale 14 giugno 2022, n. 12

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.

La legge regionale dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A della legge stessa, per un importo complessivo di euro 182.831,82. Al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024.

Tabella 9 - Oneri e coperture legge regionale 14 giugno 2022, n. 12

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	182.831,82 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - FONDO DI RISERVA E CAPITOLI DEDICATI	182.831,82 €
TOTALE		182.831,82 €	TOTALE	182.831,82 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'importo totale deriva da 22 titoli di debito. Di questi, il più rilevante è pari a euro 42.975,45 e ha come causa “*Pagamento competenze spettanti a Legale in relazione a processo penale verso ex dipendente regionale (sentenza Tribunale di Aosta del 2017 e Corte di Appello di Torino del 2019)*”.

6.7 Legge regionale 23 giugno 2022, n. 14

Disposizioni urgenti in materia agroalimentare e forestale, di imprese turistiche, nonché di personale regionale.

La legge regionale dispone il rifinanziamento della misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità (art. 1), l'integrazione al contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali (art. 2) e un contributo a favore della Fondazione San Giovanni Gualberto (art. 3).

La scheda tecnica precisa come la disposizione prevista dall'art. 4, sulla proroga degli incarichi di particolare posizione organizzativa dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, non comporti oneri a carico del bilancio regionale, “*in quanto gli oneri relativi alla proroga delle particolari posizioni organizzative (PPO) trova copertura nello stanziamento previsto nel Fondo unico aziendale (FUA) per l'anno 2022*”.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 8.011.454,05 per l'anno 2022 e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024, nelle pertinenti Missioni e Programmi.

La scheda tecnica illustra in dettaglio le tecniche di copertura, che consistono nella riduzione di precedenti autorizzazioni e in economie di spesa.

Tabella 10 - Oneri e coperture legge regionale 23 giugno 2022, n. 14

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	8.011.454,05 €	ENTRATE CORRENTI - F.NDI STATALI	7.804.384,30 €
			RIDUZIONE SPESA CORRENTE - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24	207.069,75 €
TOTALE		8.011.454,05 €	TOTALE	8.011.454,05 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

6.8 Legge regionale 23 giugno 2022, n. 15

Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.

La legge regionale reca disposizioni per la concessione di un contributo economico in favore dei complessi funiviari di interesse locale, aventi non più di tre impianti aerei e con un bacino di utenza prevalentemente locale (denominate piccole stazioni sciistiche), per cui il contributo pubblico non altera la concorrenza né incide sugli scambi intraeuropunitari.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in annui euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022 e fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 6 (*Politiche giovanili, sport e tempo libero*), Programma 01 (*Sport e tempo libero*), nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

L'onere trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella missione 20 (*Fondi e accantonamenti*), Programma 03 (*Altri fondi*), Titolo 1 (Spese correnti), per annui euro 2.000.000.

Tabella 11 – Oneri e coperture legge regionale 23 giugno 2022, n. 15

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	2.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - "ALTRI FONDI" - PARTE SPESA CORRENTE	2.000.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	2.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - "ALTRI FONDI" - PARTE SPESA CORRENTE	2.000.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	2.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - "ALTRI FONDI" - PARTE SPESA CORRENTE	2.000.000,00 €
TOTALE		6.000.000,00 €	TOTALE	6.000.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Il contributo è stimato applicando il metodo di determinazione previsto dall'art. 2 comma 3 della legge a tre stagioni pregresse significative: 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Considerato l'andamento non lineare dei risultati (più la stagione è positiva, più diminuisce il valore di contribuzione pubblica), è proposto un valore medio di contributo.

La scheda tecnica precisa come l'onere esatto sia determinato a consuntivo, sulla base di rendicontazione. In via cautelativa, è stimato l'importo di 2.000.000 euro a partire dall'anno 2022.

6.9 Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).

La legge regionale modifica la l.r. 17/2007, individuando i destinatari degli interventi, attraverso la precisazione dei settori inclusi e dei requisiti per considerare le imprese in situazione di difficoltà; la natura degli aiuti concessi, con espresso richiamo alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"; la definizione di aiuti alla ristrutturazione, anche temporanei; le modalità delle concessioni di garanzie, finanziamenti e contributi. È prevista la costituzione, presso FINAOSTA S.p.A., di un fondo di rotazione e di un fondo di garanzia per la concessione, rispettivamente, dei prestiti e dei finanziamenti e delle garanzie previste dalla legge, alimentati da diverse risorse, tra cui appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale.

L'onere complessivo derivante dalle disposizioni relative a aiuti temporanei per la ristrutturazione, finanziamenti, garanzie e fondo di garanzia è pari a complessivi euro 700.000 e trova copertura nelle risorse non utilizzate del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità, istituito presso FINAOSTA S.p.A. per l'anno 2020, dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (*Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

L'onere derivante dalla disposizione relativa ai contributi è determinato in euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 100.000 per l'anno 2023, fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 ed è finanziato tramite riduzioni di autorizzazioni di spese correnti dello stesso bilancio.

Tabella 12 – Oneri e coperture legge regionale 20 luglio 2022, n. 17

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	400.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	100.000,00 €
			RIDUZIONE F.NDO DI ROTAZIONE C/O FINAOSTA SPA L.R. 5/2020 - PARTE SPESA CORRENTE	300.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	100.000,00 €
			RIDUZIONE F.NDO DI ROTAZIONE C/O FINAOSTA SPA L.R. 5/2020 - PARTE SPESA CORRENTE	400.000,00 €
TOTALE		900.000,00 €	TOTALE	900.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Poiché la legge è di iniziativa consiliare, non sono allegati né la scheda tecnica né lo schema dei costi, bensì il parere del Dipartimento Finanze (prot. n. 3188 del 14 maggio 2021). Il parere ha proposto diverse modificazioni al testo della legge, alcune delle quali necessarie per garantire la copertura finanziaria degli oneri. Il testo finale della legge recepisce le modificazioni e, tuttavia, sul sito istituzionale del Consiglio regionale non risulta pubblicato alcun successivo parere favorevole al testo poi approvato ad opera del medesimo Dipartimento. L'Amministrazione, nella risposta al contraddittorio, chiarisce che, poiché il testo finale della legge è stato approvato con emendamenti che hanno recepito le proposte modificate del Dipartimento bilancio finanze e patrimonio, non è stato richiesto un ulteriore parere al Dipartimento stesso.

6.10 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024..

La legge è strutturata in cinque Titoli. Il Titolo I contiene norme di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022, attraverso l'aggiornamento dei residui, del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità, il saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021, la reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata.

Nel Titolo II sono previsti interventi finanziati con l'avanzo di amministrazione 2021, in diversi settori, per complessivi 113,1 milioni di euro circa.

Il Titolo III, tra le disposizioni finanziate da altre entrate, prevede maggiori entrate derivanti da rientri da Finaosta S.p.A., per complessivi euro 60 milioni di euro nel triennio e circa 6,2 milioni di euro per l'anno 2022.

Nel Titolo IV sono disposte, tra le variazioni compensate al bilancio di previsione 2022/2024, nuove autorizzazioni di spesa in alcuni settori e variazioni compensative in parte spesa per gli importi complessivi, in aumento e in diminuzione, dettagliati nelle tabelle allegate alla legge.

Il titolo V, infine, prevede, tra le altre, alcune modificazioni di autorizzazioni di spesa.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per l'anno 2022.


Tabella 13 – Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 18

COPERTURA	QUANTIFICAZIONE	ONERE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	98.095.044,26 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	15.028.872,24 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	113.123.916,50 €	
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 DI CUI 18.000.000,00 STATALI	8.000.000,00 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	16.245.479,58 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	24.245.479,58 €	
COMPENSAZIONI SPESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024	256.840,00 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	3.895.713,54 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	4.152.553,54 €	
MAGGIORI TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24	26.700.000,00 €	MINORI ENTRATE
TOTALE	26.700.000,00 €	
TOTALE	168.221.949,62 €	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Come emerge dal grafico sotto riportato, il valore complessivo dei nuovi oneri previsti dalla legge è pari a circa 168,2 milioni di euro, di cui 113,1 milioni (pari al 67,24 per cento del totale) finanziati con l'avanzo di amministrazione 2021, 6,2 milioni (pari al 3,69 per cento del totale) finanziati con maggiori entrate proprie, 4,2 milioni (pari al 2,50 per cento del totale) finanziati con una diversa allocazione delle risorse esistenti e 44,7 milioni (pari al 26,58 per cento del totale) finanziati con trasferimenti statali.

Grafico 14 – Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 18



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Sebbene la legge non sia corredata dalla relazione tecnica, aspetto per le cui considerazioni si rinvia a quanto espresso nella parte prima, capitolo quarto, la descrizione analitica, contenuta negli allegati alla legge, delle variazioni finanziarie, in parte entrata e in parte spesa, derivanti dalle disposizioni esaminate, consente di ritenere le modalità di copertura adottate attendibili e adeguate.

6.11 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19

Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

La legge regionale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e disciplina le Consorzierie valdostane e le altre forme di dominio collettivo assimilate.

L'onere complessivo, derivante dall'applicazione della legge, è determinato in annui euro 6.000 a decorrere dall'anno 2022 ed è coperto mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024.

Tabella 15 – Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 19

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	6.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	6.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	6.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	6.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	6.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	6.000,00 €
TOTALE		18.000,00 €	TOTALE	18.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Come precisato nella scheda tecnica, l'onere deriva in parte dalla concessione del contributo annuale all'ente denominato *Réseau des consorterries et des biens communs* per le attività ad esso demandate dalla legge (articolo 20) e in parte dalla concessione di contributi alle consorterie a copertura delle spese tecniche a sostegno dei processi di accorpamento fondiario (articolo 13, comma 2).

6.12 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20

Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))..

La legge modifica la l.r. 17/2001, introducendo in particolare l'art. Art. 2quinquies in materia di compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

L'onere complessivo, derivante dall'applicazione della legge, è determinato in annui euro 5.000 a decorrere dall'anno 2022 ed è coperto mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024.

Tuttavia, la Sezione rileva come, dall'analisi del testo della legge, la spesa non abbia una causa immediata e diretta, considerato che il trattamento economico del Difensore civico è regolato dalla l.r. n. 17/2001 – non modificata sul punto – e che l'attività dell'esperto nominato a supporto del Difensore è svolta a titolo gratuito (art. 2 sexies, comma terzo, l.r. n. 17/2001, introdotto dall'art. 2 della presente legge).

Nella risposta al contraddittorio, l'Amministrazione regionale precisa che “*la disposizione finanziaria della l.r. 20/2022 determina la copertura delle spese per lo svolgimento delle nuove attività introdotte dalla legge (art. 2quinquies, comma 3, l.r. n. 17/2001, introdotto dall'art. 1 della legge 20/2022), senza riguardare il trattamento economico del Difensore civico, che resta disciplinato dalla l.r. n. 17/2001*”. La Sezione prende atto di quanto riferito.

Tabella 16 – Oneri e coperture legge regionale 1° agosto 2022, n. 20

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	5.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	5.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	5.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE CONSIGLIO 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
TOTALE		15.000,00 €	TOTALE	15.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Trattandosi di legge di iniziativa consiliare, non sono allegati né la relazione tecnica né lo schema dei costi.

Il parere dell’Ufficio economato, prot. n. 2410 del 29 marzo 2022, non risulta pubblicato nella sezione apposita del sito istituzionale del Consiglio regionale. Sempre in sede di risposta al contraddittorio, la Regione ha reso noto di aver proceduto alla pubblicazione.

6.13 Legge regionale 23 settembre 2022, n. 21

Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese.

La legge detta disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle famiglie valdostane e alle imprese, dirette all’abbattimento dei costi aggiuntivi, derivanti dal rincaro dei prezzi dell’energia e delle materie prime, e al sostegno degli investimenti aziendali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024*), prevedendo contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell’incremento dei costi energetici (art. 2) e a sostegno degli investimenti (art. 3).

L’onere complessivo derivante dall’applicazione della legge è determinato in euro 12.000.000, per l’anno 2022, fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 per l’anno 2022, e trova copertura mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio, ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 18/2022.

Tabella 17 – Oneri e coperture legge regionale 23 settembre 2022, n. 21

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2022	SPESE CORRENTI	4.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	4.000.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	8.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE SPESA INVESTIMENTO	8.000.000,00 €
TOTALE		12.000.000,00 €	TOTALE	12.000.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La scheda tecnica precisa che la quantificazione dell'onere è stata determinata in relazione allo stanziamento previsto a tale scopo dall'articolo 46 della l.r. 18/2022 e, con riguardo ai contributi straordinari alle famiglie, sulla base dei dati INPS trasmessi dall'Osservatorio economico regionale, relativi al numero dei nuclei familiari suddivisi in fasce ISEE, mentre, con riguardo ai contribuiti straordinari a sostegno degli investimenti, *“i destinatari sono potenzialmente tutte le imprese iscritte al registro imprese (all’incirca 10.000) oltre ai proprietari o gestori di rifugi alpini (all’incirca 60) e di mayen e alpeggi (all’incirca 500)”*.

6.14 Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale.
Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.

La legge regionale modifica la l.r. 35/2021 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024*) e reca misure urgenti e temporanee per fronteggiare, nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, gli impatti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale, sopponendo alla carenza, aggravatasi durante il periodo pandemico, di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili.

A tale proposito, limitatamente al triennio 2022/2024, è attribuita al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, un'indennità sanitaria temporanea che integra il trattamento economico nella misura mensile, determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

L'onere complessivo è determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 9.300.000, di cui annui euro 4.942.080 per il personale della dirigenza medica e annui euro 4.357.920 per il personale infermieristico.

L'onere è finanziato, per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle risorse già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dell'abrogato articolo 18 (*indennità di attrattività regionale*) della Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024, e, per gli anni 2023 e 2024, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione, già autorizzate dall'articolo 17, comma 3, lettera d), della medesima Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024.

Tabella 18 - Oneri e coperture legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	9.300.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RISORSE GIÀ TRASFERITE ASL ART. 18 LR 35/2021 - PARTE SPESA CORRENTE	9.300.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	9.300.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RISORSE GIÀ AUTORIZZATE ART. 17 LR 35/2021 - PARTE SPESA CORRENTE	9.300.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	9.300.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RISORSE GIÀ AUTORIZZATE ART. 17 LR 35/2021 - PARTE SPESA CORRENTE	9.300.000,00 €
TOTALE		27.900.000,00 €	TOTALE	27.900.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Le conseguenze finanziarie del provvedimento legislativo non consistono in nuovi oneri, bensì nella riallocazione di risorse già autorizzate, a carico del bilancio regionale.

La relazione tecnica e lo schema dei costi allegati alla legge sono redatti in modo chiaro e particolarmente esaustivo.

6.15 Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23

Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19 e altre disposizioni urgenti nel settore sanitario.

La legge regionale reca misure remunerative rivolte al personale impiegato nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e della Casa di riposo G.B. Festaz e disposizioni urgenti in materia contabile e di programmazione dell'Azienda USL.

L'indennità sanitaria di cui all'articolo 14 della l.r. 8/2020 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) è estesa anche agli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL che hanno prestato servizio, nell'anno 2020, nell'ambito delle attività connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, individuati secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.

È estesa L'indennità COVID-19 una tantum di cui all'articolo 22 della l.r. 8/2020 anche a tutto il personale di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale (OSS e altri profili professionali) dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz che abbia prestato servizio in presenza per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 435.500.

La copertura finanziare è attuata tramite impiego di risorse a valere sul bilancio medesimo, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (*Istruzione universitaria*), per euro 152.000 nel 2022; e Missione 12 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*), Programma 03 (Interventi per gli anziani) per euro 283.500 nel 2022.

Tabella 19 – Oneri e coperture legge regionale 25 ottobre 2022, n. 23

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2022	SPESE CORRENTI	152.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - PARTE SPESA CORRENTE	152.000,00 €
	SPESE CORRENTI - FINANZA LOCALE	283.500,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2022/24 - FINANZA LOCALE - PARTE SPESA CORRENTE	283.500,00 €
TOTALE		435.500,00 €	TOTALE	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Il provvedimento legislativo è ad iniziativa consiliare e pertanto non prevede redazione della relazione tecnica. Tuttavia, a differenza di provvedimenti a medesima iniziativa, è allegato lo schema dei costi, in deroga a quanto previsto dall'art. 23 della legge di contabilità regionale. Con la risposta al contraddittorio, la Regione ha reso noto di aver provveduto alla rimozione del documento dal sito istituzionale del Consiglio regionale.

6.16 Legge regionale 7 novembre 2022, n. 24

Disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).

La legge regionale modifica le leggi n. 4/2004 e 18/2013 al fine di ripristinare i contributi per portare a valle i rifiuti e le acque reflue dai rifugi e di introdurre un sostegno economico per le spese di rimozione di bivacchi obsoleti e l'installazione di nuovi, sovvenzionandole spese di elitarasporto sostenute per lo svolgimento di tali attività.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 120.000,00 per l'anno 2022, in euro 70.000,00 per l'anno 2023 e in annui euro 120.000,00 a decorrere dall'anno 2024.

La copertura è realizzata tramite riduzione e nuova destinazione di spese correnti previste a bilancio regionale.

Tabella 20 – Oneri e coperture legge regionale 7 novembre 2022, n. 24

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	120.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	120.000,00 €
SPESE CORRENTI	2023	70.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	70.000,00 €
SPESE CORRENTI	2024	120.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	120.000,00 €
TOTALE		310.000,00 €	TOTALE	310.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

A partire da questa legge, salvo eccezioni, viene adottato il nuovo modello di relazione tecnica, in cui vengono indicati dettagliatamente, tra gli altri, gli elementi utili ai fini dell'analisi economica e della copertura finanziaria del provvedimento legislativo.

6.17 Legge regionale 7 novembre 2022, n. 25

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.

La legge contiene la terza variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024 ed è strutturata in tre Capi. Il Capo I prevede maggiori entrate derivanti: da rientri da Finaosta S.p.A. per complessivi euro 5.100.000; e dagli effetti finanziari del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51, previste in ulteriori euro 4.800.000 rispetto a quanto già iscritto, per la medesima annualità, dall'articolo 44 della l.r. n. 18/2022, sopra esaminata.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di spesa, attraverso modificazioni di leggi regionali, prevedendo il rifinanziamento di contribuiti straordinari o la concessione di nuovi in alcuni settori, nonché altri specifici interventi finanziari.

Il Capo III provvede alle conseguenti variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2022/2024.

Tabella 21 – Oneri e coperture legge regionale 7 novembre 2022, n. 25

COPERTURA	QUANTIFICAZIONE (2022)	ONERE
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 DI CUI 4.800.000,00 STATALI	2.590.000,00 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	7.310.000,00 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	9.900.000,00 €	
COMPENSAZIONI SPESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024	1.441.000,00 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	2.200.000,00 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	3.641.000,00 €	
MAGGIORI TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24	3.182.000,00 €	MINORI ENTRATE
TOTALE	3.182.000,00 €	
TOTALE	16.723.000,00 €	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'art. 11 della legge contiene il secondo provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato G alla legge stessa, per un importo complessivo di euro 165.335,13.

Al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024, nell'apposito fondo di riserva per euro 154.951,98 e nei pertinenti capitoli di bilancio per euro 10.383,15.

L'importo totale deriva da 7 titoli di debito. Il 94 per cento (euro 154.951,98) dell'importo totale, corrispondente a tre fattispecie debitorie, ha come causa il rimborso di spese legali conseguenti a sentenze di assoluzione.

Tabella 22 – Debiti fuori bilancio – legge regionale 7 novembre 2022, n. 25

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2022	154.951,98 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - FONDO DI RISERVA	154.951,98 €
		10.383,15 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2022/24 - CAPITOLI DEDICATI	10.383,15 €
TOTALE		165.335,13 €	TOTALE	165.335,13 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Sebbene la legge non sia corredata dalla relazione tecnica, aspetto per le cui considerazioni si rinvia a quanto espresso nella parte prima, capitolo quarto, la descrizione analitica, contenuta negli allegati alla legge, delle variazioni finanziarie, in parte entrata e in parte spesa, derivanti dalle disposizioni esaminate, consente di ritenere le modalità di copertura adottate attendibili e adeguate.

6.18 Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

La legge regionale disciplina la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Con riferimento, in particolare, agli accessi carrai, è uniformato il

procedimento di concessione e autorizzazione, superando la differenziazione esistente, rispetto al pagamento del canone, tra i tratti di strada regionale correnti all'interno dei centri abitati, di competenza dei Comuni, e i tratti di strada regionale correnti all'esterno dei centri abitati, di competenza della Regione. La legge prevede, quindi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di eliminare anche nei tratti di strade di competenza regionale i canoni per gli accessi di nuova realizzazione, al fine di uniformarne il trattamento nell'intera rete stradale regionale, consentendo, altresì, di regolarizzare gli accessi fuori dai centri abitati privi di concessione o con concessione scaduta, previo pagamento in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione stessa di un'indennità forfettaria maggiorata di una percentuale che varia in base alla data di presentazione della domanda.

Le modifiche legislative comportano una minore entrata, determinata in annui euro 10.000 a decorrere dal 2023, a carico del bilancio di previsione sia del triennio 2022/2024 sia di quello 2023/2025.

La minore entrata trova copertura nei medesimi bilanci mediante la riduzione di pari importo dello stato di previsione della spesa a valere sulla Missione 10 (*Trasporti e diritto alla mobilità*), Programma 10.005 (*Viabilità e infrastrutture stradali*), Titolo 1 (Spesa corrente), per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Tabella 23 – Oneri e coperture legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
RIDUZIONE ENTRATE	2023	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
RIDUZIONE ENTRATE	2024	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
RIDUZIONE ENTRATE	2025	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - RIDUZIONE SPESE - PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
TOTALE		30.000,00 €	TOTALE	30.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

6.19 Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato.

La legge regionale si propone di favorire la creazione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, nei settori dell'industria e dell'artigianato, attraverso la concessione di contributi *una tantum*, a fondo perduto, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni e alle donne senza limiti di età e alla categoria dei disoccupati di lunga durata.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in annui **euro 230.000**, a decorrere dall'anno 2023 e fa carico, sia per il triennio 2022/2024 sia per il triennio 2023/2025, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione, nelle Missioni specificamente individuate.

La Sezione rileva come sia stato compilato il modello di scheda tecnica e di schema dei costi precedente a quello adottato con la deliberazione di giunta regionale n. 954/2022, e come sia dichiarata nella scheda tecnica una quantificazione degli oneri maggiore di quella prevista dalla legge e con copertura finanziaria tramite risorse europee. Il punto 3.1. della scheda tecnica riporta infatti: “*Oltre alle suddette risorse, i contributi concessi ai sensi dell'art. 3 del presente disegno di legge, troveranno copertura, a partire dall'anno 2023, a valere sui fondi strutturali del PO FESR 2021/27, per euro 500.000,00 annui fino al 2026. Lo stesso PO metterà a disposizione eventuali risorse di assistenza tecnica per lo svolgimento delle istruttorie delle domande, ad oggi non ancora quantificate).*

La differenza in aumento tra disposizioni legislative e scheda tecnica è quindi più che doppia e rimanda a coperture derivanti da trasferimenti di risorse europee.

Ad avviso della Sezione, risulterebbero inoltre oneri non quantificati, laddove, relativamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno necessarie per l'attuazione della proposta di legge (punto 4.1 della scheda tecnica), viene dichiarato che “*Sono sufficienti le risorse umane attualmente assegnate per l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge. Oltre alle risorse interne all'amministrazione, la Struttura competente si avvarrà, per lo svolgimento dell'istruttoria del supporto di Finaosta S.p.A. o di un soggetto esterno individuato mediante procedure di evidenza pubblica e, per il servizio di tutoraggio, di un servizio esterno”.*

Gli oneri derivanti dalle attività di svolgimento dell’istruttoria e di tutoraggio non sono previsti dalla legge e non ne viene indicata la copertura finanziaria nella scheda tecnica. L’Amministrazione regionale, nella risposta al contraddittorio, contesta soltanto quest’ultimo rilievo, precisando quanto segue e di cui il Collegio prende atto: “*Lo schema dei costi allegato alla legge riporta, infatti, in riferimento all’articolo 8, comma 1 e all’articolo 10, comma 1 “spese per prestazioni professionali e specialistiche, in convenzione con Finaosta Spa, per l’istruttoria delle domande di contributo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nonché per le ispezioni e i controlli sulle iniziative oggetto di contributo” quantificandone l’onere in euro 10.000 per ciascun anno del triennio e individuandone la relativa copertura finanziaria.*

Tabella 24 – Oneri e coperture legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA
2023	SPESE CORRENTI	30.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - PARTE CORRENTE
	SPESE DI INVESTIMENTO	200.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - PARTE INVESTIMENTO
2024	SPESE CORRENTI	30.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - PARTE CORRENTE
	SPESE DI INVESTIMENTO	200.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - PARTE INVESTIMENTO
2025	SPESE CORRENTI	30.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - PARTE CORRENTE
	SPESE DI INVESTIMENTO	200.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 - PARTE INVESTIMENTO
TOTALE		690.000,00 €	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

6.20 Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali.

La legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Gli oneri previsti dalla legge nel triennio 2023/2025 sono complessivamente pari a euro 940.610.564,75 e ricevono interamente copertura nel bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio considerato, approvato con la

successiva legge regionale 7 dicembre 2022, n. 33, come si evince dalla tabella di sintesi seguente:

Tabella 25 - Oneri e coperture legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32

FONTE	QUANTIFICAZIONE (2023)	COPERTURA
RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 1	195.738.551,35 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO I	2.301.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO II	132.490.550,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO III	233.100.896,45 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO IV	3.500.000,00 €	ENTRATE PAY-BACK FARMACIE
	330.829.640,21 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO V	28.029.845,74 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO VI	9.740.081,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO VII	80.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
CAPO VIII	4.790.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
ART. 45	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE
TOTALE	940.610.564,75 €	
DI CUI	3.500.000,00 €	ALTRI FINANZIAMENTI
	937.110.564,75 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025- ENTRATE

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La Sezione osserva come l'art. 13 della legge preveda una spesa per euro 1.076.000,00 a carico dell'esercizio 2026, senza indicarne la copertura, diversamente da quanto disposto dagli artt. 33 e 38, che prevedono oneri a carico, rispettivamente, degli esercizi 2026 e 2026 e 2027, indicandone correttamente le coperture finanziarie.

6.21 Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025.

La legge, contenente il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023/2025, è oggetto di specifica relazione da parte della Sezione.

La tabella seguente illustra le previsioni di entrata e di spesa globali del triennio considerato dal bilancio.

Tabella 26 – Previsioni di entrata e di spesa legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33

VOCI	TIPOLOGIA	ANNI		
		2023	2024	2025
ENTRATE	COMPETENZA	1.723.053.439,77	1.570.942.629,40	1.525.606.649,86
	CASSA	2.357.580.647,11	-	-
SPESE	COMPETENZA	1.723.053.439,77	1.570.942.629,40	1.525.606.649,86
	CASSA	2.357.580.647,11	-	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel corso del 2022 il Consiglio regionale ha approvato 19 leggi che comportano conseguenze finanziarie di cui 17 a carico del bilancio regionale e due a carico del bilancio del Consiglio. Di queste, sei afferiscono alla c.d. manovra finanziaria regionale (legge n. 6, 18, 25, 28, 29, 33) e una è legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio (legge n. 12). A quest'ultima occorre aggiungere la disposizione sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nel terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 (legge. 25).

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 29 agosto 2022, recependo i rilievi formulati dalla Sezione nelle relazioni precedenti, è stato approvato il nuovo modello di relazione tecnica ai disegni di legge e il relativo schema degli oneri e delle coperture finanziarie, da utilizzare a supporto e per la formalizzazione della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei disegni di legge proposti alla Giunta regionale, sia come minori entrate sia come nuove e/o maggiori spese, nonché per l'indicazione delle coperture e per la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Il nuovo modello di relazione tecnica corrisponde alla fattispecie astratta prevista dalla disciplina legislativa e contiene elementi sufficienti per procedere alla valutazione delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle relative tipologie di copertura, senza dover ricorrere a documentazione eteronoma, salvi gli approfondimenti che dovessero rendersi necessari in casi specifici.

La normativa contabile regionale non assoggetta all'obbligo di predisporre la relazione tecnica le proposte di legge di iniziativa consiliare (art. 23 della l.r. 30/2009).

Al riguardo, la Sezione aveva già formulato, nella precedente relazione, l'esigenza che anche le leggi regionali di spesa o singole disposizioni normative di iniziativa consiliare fossero corredate da documenti, quali la relazione tecnica e lo schema dei costi, che attestino le modalità di quantificazione degli oneri e di individuazione delle relative coperture, al pari delle leggi di spesa di iniziativa della Giunta, delle quali condividono la medesima natura giuridica. Tali documenti costituiscono l'unico strumento idoneo a garantire una rappresentazione degli oneri chiara, completa e trasparente, declinata in tutti quegli aspetti che compongono l'attuale modello di relazione tecnica.

La Regione informa che è all'attenzione delle Strutture competenti una proposta di modifica dell'articolo 23 della l.r. 30/2009, finalizzata a prevedere la relazione tecnico finanziaria e lo schema dei costi anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare recanti oneri finanziari. In prospettiva della possibile modificazione della legge di contabilità regionale, la Sezione segnala che la dizione "legge finanziaria" di cui all'art. 24 della legge non corrisponde a quella di "legge di stabilità regionale", attualmente adoperata tanto nella legislazione regionale quanto in quella statale di riferimento (art. 36 del D.lgs. 118/2011).

Nell'esercizio in esame gli interventi legislativi di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sono due (legge regionale 14 giugno 2022, n. 12 e art. 11 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25).

Per entrambi i provvedimenti legislativi, le fattispecie che determinano il riconoscimento sono quelle previste dalla lettera e) dell'art. 73, comma 1 del decreto legislativo citato, ossia debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. In valore assoluto, l'importo dei debiti riconosciuti nell'esercizio in esame è sensibilmente inferiore a quello dell'esercizio precedente. In termini percentuali, vi è una diminuzione di quasi il 25 per cento in rapporto al valore totale dei debiti.

L'analisi dei titoli a fondamento del riconoscimento dei debiti, riportati nel prospetto allegato alle leggi, conferma il rilievo mosso nella precedente relazione, ossia come alcune fattispecie debitorie potrebbero essere ricondotte agli ordinari procedimenti di programmazione ed esecuzione delle attività, attraverso la previsione o ricognizione del fenomeno obbligatorio, della sua quantificazione e dell'impegno e liquidazione della somma finale, in particolare per quanto riguarda il pagamento di compensi a professionisti connessi a procedimenti giudiziari. A questo proposito, l'Amministrazione riferisce che sono in corso di elaborazione apposite linee guida a cura dell'Avvocatura regionale.

Dall'analisi dei testi legislativi e dei documenti a corredo, la Sezione aveva rilevato come, in un caso, la spesa non apparisse avere una causa immediata e diretta nella legge (Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20); mentre, in un altro, sul sito istituzionale del Consiglio regionale non risultasse pubblicato alcun successivo parere favorevole da parte della Struttura competente al testo finale della legge, risultante dalle diverse modificazioni proposte dalla Struttura medesima, alcune delle quali necessarie per garantire la copertura finanziaria degli oneri (Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17). Entrambi i rilievi si intendono superati dalle

osservazioni fornite dall'Amministrazione regionale in sede di confronto-contraddittorio, riportate nell'analisi delle leggi in questione.

L'analisi delle relazioni tecniche allegate alle leggi porta a rilevare, con riguardo alla metodologia di quantificazione degli oneri, come le operazioni di stima dell'onere siano in qualche caso generiche (Legge regionale 30 maggio 2022, n. 10: numero di beneficiari non sufficientemente precisato) o anche contraddittorie (Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2, quanto alle spese del personale), oppure ancora sia stata indicata una quantificazione degli oneri maggiore di quella prevista dalla legge o alcuni oneri non risultino quantificati (Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31).

Alcune leggi, infine, contengono previsioni di spesa che superano il bilancio pluriennale in corso, e tuttavia nella relazione tecnica non vi è alcuna indicazione sulle modalità di copertura degli oneri previsti in esercizi successivi al triennio oggetto del bilancio di previsione (Legge regionale 30 maggio 2022, n. 8; art. 13 Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 32).

